

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo
recante testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica
(Atto del Governo n. 297)**

Maggio 2016
n. 134



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto del Governo n. 297)», NL134, maggio 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA.....	1
Articoli da 1 a 3 (Oggetto; Definizioni; Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica).....	1
Articolo 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche).....	2
Articolo 5 (Oneri di motivazione analitica e obblighi di dismissione).....	3
Articolo 6 (Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico).....	4
Articoli da 7 a 10 (Costituzione di società a partecipazione pubblica; Acquisto di partecipazioni in società già costituite; Gestione delle partecipazioni pubbliche; Alienazione di partecipazioni sociali).....	5
Articolo 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico).....	6
Articolo 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate).....	8
Articolo 13 (Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico).....	9
Articolo 14 (Crisi d'impresa di società a controllo pubblico).....	9
Articolo 15 (Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica).....	10
Articolo 16 (Società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici).....	11
Articoli 17 e 18 (Società a partecipazione mista pubblico-privata; Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati).....	13
Articolo 19 (Gestione del personale).....	14
Articolo 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche).....	16
Articolo 21 (Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali).....	18
Articolo 22 (Trasparenza).....	19
Articolo 23 (Norma di rinvio).....	19
Articolo 24 (Clausola di salvaguardia).....	19
Articolo 25 (Revisione straordinaria delle partecipazioni).....	20
Articolo 26 (Disposizioni transitorie in materia di personale).....	21
Articolo 27 (Altre disposizioni transitorie).....	21
Articoli 28 e 29 (Coordinamento con la legislazione vigente; Abrogazioni).....	22

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ed è adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Il citato articolo 18 detta i criteri e principi direttivi specifici per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche che integrano quelli dettati dall'articolo 16 che dettano i principi e criteri generali per l'esercizio di tutte le deleghe legislative di semplificazione previste dalla legge n. 124/2015 nel suo complesso.

L'articolo 23 stabilisce che dall'attuazione della legge n. 124/2015 e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo articolo prevede, altresì, che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella legge medesima siano corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Stabilisce infine, in conformità di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Articoli da 1 a 3

(Oggetto; Definizioni; Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica)

L'articolo 1 definisce l'oggetto del testo unico, prevedendo che esso si applichi alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché all'acquisto, al mantenimento e alla gestione di partecipazioni, da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

L'articolo 2 elenca una serie di definizioni richiamandosi ai principi desumibili dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionale ed europea.

L'articolo 3 individua i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: società per azioni e società a responsabilità limitata. Inoltre, reca disposizioni speciali relative all'organo di controllo delle S.r.l. e delle S.p.A. a controllo pubblico.

La RT, oltre a descrivere sinteticamente le norme, afferma che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 3, andrebbero valutati gli eventuali maggiori costi per le società per azioni a controllo pubblico derivanti dall'obbligo di affidare la revisione legale dei conti all'esterno, senza possibilità di affidamento al collegio sindacale.

Articolo 4

(Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche)

L'articolo 4 prevede condizioni e limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni anche di minoranza.

Il comma 1 reca un limite di carattere generale: le società a totale o parziale partecipazione pubblica devono avere per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente/i partecipante/i.

Nell'ambito di tale principio generale, il comma 2 specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica: la produzione di un servizio di interesse generale; la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica; la realizzazione e gestione di un'opera o di un servizio di interesse generale in regime di partenariato; l'autoproduzione di beni o servizi; servizi di committenza.

Il comma 3 prevede una deroga al limite generale di partecipazione pubblica di cui al comma 1 volta a promuovere la valorizzazione dei beni immobili già facenti parte del patrimonio dell'amministrazione pubblica: esclusivamente a tale fine, è ammessa l'acquisizione di partecipazioni in società, tramite il conferimento di beni immobili, con l'obiettivo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Il comma 4 prevede - quale principio generale - che le società *in house* operino in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al successivo art. 16.

Il comma 5 fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione:

- dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che prevede la costituzione di gruppi di azione locale per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che prevede la costituzione di gruppi di azione locale nel settore della pesca.

La RT afferma che la norma, essendo finalizzata al contenimento delle situazioni in cui è possibile ricorrere all'utilizzo dello strumento societario da parte delle amministrazioni pubbliche, è suscettibile di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

Inoltre, secondo la RT possibili risparmi, quantificabili a consuntivo, possono essere conseguiti dall'utilizzo di beni immobili facenti parte del patrimonio di amministrazioni pubbliche che possono essere conferiti per l'acquisizione di partecipazioni in società al fine di realizzare investimenti secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore razionale in economia di mercato.

Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire maggiori informazioni, anche solo di massima, circa i possibili effetti di risparmi derivanti dal contenimento dell'utilizzo dello strumento societario da una parte e dal conferimento di beni immobili per l'acquisizione di partecipazioni in società dall'altra.

Con particolare riferimento al conferimento di immobili, si segnala che la norma deroga al divieto per le amministrazioni pubbliche di acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e quindi potrebbe attenuare gli effetti di risparmio previsti. Sarebbero pertanto utili chiarimenti in merito alla attribuzione alla fattispecie di possibili effetti di risparmio, in quanto i beni oggetto di conferimento sono suscettibili di produrre reddito in molteplici tipologie di utilizzo di cui il conferimento potrebbe esserne solo una valida alternativa ma non esclusiva.

Infine, appare opportuno, al fine di meglio specificare l'impatto e le finalità della disposizione, chiarire cosa si intende per "opera" così come prevista alla lettera c) del comma 2 del presente articolo e se questa deve intendersi comunque pubblica ed indirizzata ad una finalità di interesse generale.

Articolo 5 ***(Oneri di motivazione analitica e obblighi di dismissione)***

L'articolo 5 disciplina il procedimento di adozione e il contenuto dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto, anche indirettamente, di partecipazioni, introducendo analitici obblighi motivazionali.

Il comma 1 prevede che l'atto deliberativo debba essere motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, ed evidenzi le ragioni e le finalità che giustificano la scelta di costituzione o di partecipazione parziale, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché in considerazione delle possibili scelte alternative (in termini sia di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate sia di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato). L'atto deliberativo deve, inoltre, dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Al comma 2 si dispone che l'atto deliberativo dia, altresì, atto della compatibilità della scelta con la disciplina europea, con particolare riferimento a quella in materia di aiuti di Stato. Vi si prevede, inoltre, uno specifico vincolo procedurale per gli enti locali, i quali sono tenuti a sottoporre lo schema di atto deliberativo di costituzione di una società ovvero di acquisizione di partecipazioni a forme di consultazione pubblica.

I commi 3 e 4 dispongono che lo schema di atto deliberativo sia inviato, prima dell'adozione, alla competente sezione della Corte dei conti, la quale può formulare rilievi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo, ferma restando la facoltà di richiesta di chiarimenti all'amministrazione pubblica interessata, da esercitare una sola volta, con conseguente interruzione del predetto termine. L'atto deliberativo deve essere motivato con specifico riferimento ai rilievi formulati dalla Corte dei conti.

Il comma 5 stabilisce, infine, che l'amministrazione è tenuta a inviare l'atto deliberativo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può agire in giudizio contro gli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge n. 287 del 1990.

La RT afferma che la norma mira a conseguire una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa con conseguente possibilità di determinare risparmi di spesa, allo stato non quantificabili.

Inoltre, la RT assicura che i compiti che sono chiamati a svolgere la Corte dei conti e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono riconducibili all'attività istituzionale di tali enti, da realizzare nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento ai controlli demandati alla Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza, pur alla luce delle assicurazioni fornite dalla RT, si osserva che andrebbero quantificati gli oneri discendenti dai predetti controlli fornendo una ipotesi del numero delle società che verranno costituite in ragione annua e che quindi saranno oggetto di controllo della Corte e dell'Autorità¹ ed esplicitate le risorse destinate a tal fine.

Inoltre, andrebbe assicurato che anche le eventuali forme di consultazioni pubbliche a carico degli enti locali possano essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente da parte dei predetti enti.

Articolo 6

(Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico)

L'articolo 6 definisce gli elementi basilari dell'organizzazione e della gestione delle società a controllo pubblico.

Il comma 1 dispone che tali società, qualora svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

Il comma 2 dispone che le società a controllo pubblico adottino con deliberazione assembleare, su proposta dell'organo amministrativo, specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

Il comma 3 introduce la facoltà, per le società a controllo pubblico, di integrare - in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, e fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto - gli ordinari strumenti di governo societario con i seguenti altri: regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza; un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale e chiamato a collaborare con l'organo di controllo statutario in materia di regolarità ed efficienza della gestione; codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi, aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

In caso di adozione dei predetti strumenti, gli stessi dovranno, ai sensi del comma 4, essere indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente.

In base al comma 5, qualora gli stessi strumenti non vengano adottati, la società a controllo pubblico è chiamata a motivare la scelta nella relazione stessa.

¹ Dal rapporto del Ministero dell'economia sulle partecipazioni, emerge come le costituzioni di società fossero nel 2013 pari a 149 unità. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Patrimonio della PA. Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche al 31 dicembre 2013, pag. 12.

La RT afferma che la norma detta principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico, secondo criteri di economicità, di efficacia e di efficienza e che tale previsione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articoli da 7 a 10

(Costituzione di società a partecipazione pubblica; Acquisto di partecipazioni in società già costituite; Gestione delle partecipazioni pubbliche; Alienazione di partecipazioni sociali)

L'articolo 7 disciplina la forma, i contenuti (che integrano quelli statuiti all'art. 5), i casi di mancanza o invalidità dell'atto con cui un'amministrazione pubblica delibera la costituzione di una società, forme integrative della pubblicità dell'atto deliberativo, nonché la forma e i contenuti degli atti con i quali vengono sancite le più rilevanti vicende societarie; definisce, inoltre, le modalità di acquisizione delle partecipazioni private nella costituzione di società miste.

L'articolo 8 dispone che per l'acquisto di partecipazioni in società già costituite si applichino i commi 1 e 2 dell'art. 7, recanti disposizioni in materia, rispettivamente, di forma e di contenuti dell'atto deliberativo.

L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo determina l'inefficacia del contratto di acquisto della partecipazione. Le disposizioni in tema di acquisto di partecipazioni in società già costituite si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di gestione delle partecipazioni pubbliche.

In particolare, sono determinati i soggetti deputati a esercitare i diritti dell'azionista: il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale, per le partecipazioni statali; la Presidenza della regione, salvo diversa disposizione di legge della regione titolare delle partecipazioni, per le partecipazioni regionali; il sindaco o il presidente o un loro delegato per le partecipazioni degli enti locali. In tutti gli altri casi le partecipazioni sono gestite dall'organo amministrativo dell'ente. La violazione delle citate disposizioni in materia di esercizio dei diritti dell'azionista e di conclusione e scioglimento di patti parasociali, nonché la violazione degli impegni assunti con i patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando l'applicazione delle disposizioni generali di diritto privato sull'invalidità dell'esercizio del voto e sull'invalidità della deliberazione.

Si introduce una disposizione sulla decorrenza dell'efficacia degli atti di nomina e di revoca degli organi sociali da parte del socio pubblico: detti atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione della loro adozione, salve le specifiche disposizioni del codice civile in materia di revoca dei sindaci.

La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo di nomina o di revoca comporta la consequenziale invalidità della presa d'atto della nomina o della revoca da parte della società.

Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.

L'articolo 10 disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali ovvero di costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche.

I relativi atti deliberativi sono adottati con le stesse modalità previste dall'articolo 7, comma 1, per la costituzione di società a partecipazione pubblica. L'alienazione è effettuata nel rispetto dei principi

di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali - previa deliberazione dell'organo competente, analiticamente motivata in relazione alla convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita - l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo determina l'inefficacia dell'atto di alienazione della partecipazione.

È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

La RT, oltre a descrivere sinteticamente le norme, afferma che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 11

(Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico)

Le disposizioni di cui all'articolo 11 recano la disciplina - talora innovativa rispetto alle disposizioni vigenti - in materia di: composizione degli organi di amministrazione delle società in controllo pubblico, con riferimento sia al numero dei componenti (introducendo anche novità in materia di governance delle società a controllo pubblico) sia ai requisiti agli stessi richiesti; compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dipendenti delle società in controllo pubblico.

Il comma 1 prevede che i componenti dell'organo amministrativo di società a controllo pubblico debbano possedere, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con la disposizione di cui al comma 2 si introduce l'Amministratore unico come regola per il governo delle società in controllo pubblico.

Il comma 3 dell'articolo in esame demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dei criteri sulla base dei quali l'Assemblea della società a controllo pubblico può optare, oltre che per il mantenimento di un consiglio di amministrazione in luogo di un amministratore unico, anche per il sistema di governance dualistico o monistico, e prevede che, in caso di adozione del sistema dualistico, al Consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f--bis), del codice civile.

Il comma 4 dispone che qualora si sia optato per un organo amministrativo a composizione collegiale, lo statuto prevede che nella scelta degli amministratori sia assicurato l'equilibrio tra i generi.

Il comma 5 stabilisce che quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci

Il comma 6 dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi che consentano la classificazione delle società a controllo pubblico in un numero di fasce fino a cinque. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale le società devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre amministrazioni. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal predetto decreto. Il decreto stabilisce,

altresì, i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

Il comma 7 stabilisce che fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 (che limita dal 2015 il costo annuale per i compensi degli amministratori di tali società, nell'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013), e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166².

Il comma 8 introduce la disposizione per la quale gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

Ai sensi del comma 9, gli statuti delle società a controllo pubblico devono prevedere: l'attribuzione da parte del Consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea (lett. a); l'esclusione della carica di vicepresidente o, comunque, la sua previsione nei casi in cui risulti necessaria la temporanea sostituzione del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi (lett. b); il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali (lett. c); il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (lett. d).

Il comma 10 sancisce il divieto di corrispondere agli amministratori o ai dirigenti delle società in controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente (legge o contrattazione collettiva), ovvero di stipulare accordi di non concorrenza anche ai sensi dell'art. 2125 del c.c..

In base al comma 11, nelle società in cui le amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Il comma 12 consente, invece, a coloro che hanno un rapporto di lavoro con le società a controllo pubblico di poter assumere l'incarico di componente degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, a condizione di essere collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

Il comma 13 vincola ai soli casi previsti dalla legge la possibilità, per le società a controllo pubblico, di costituire comitati con funzioni consultive o di proposta. In tali casi si stabilisce che possa essere riconosciuta ai componenti dei comitati una remunerazione non superiore al trenta per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e in linea con la qualificazione professionale e l'impegno richiesto.

Il comma 14 fa salve le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013.

Il comma 15 sancisce l'applicazione agli organi di amministrazione e controllo delle società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici (società *in house*) della disciplina della *prorogatio* degli organi delle pubbliche amministrazioni (decreto-legge n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994).

² Tale DM si applica solo alle società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione è suscettibile di determinare risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

Al riguardo, atteso che la norma sembra in grado di produrre risparmi che prudenzialmente non sono stati imputati, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 8 che vieta ai dipendenti pubblici di assumere incarichi di amministratore di società in controllo pubblico, si ricorda che l'art.4, comma 4, terzo periodo del D.L. 95/2012, abrogato dal successivo articolo 29, ammetteva tale possibilità disponendo l'obbligo di riversare i compensi all'amministrazione, fatti salvi copertura assicurativa e rimborso delle spese. La modifica normativa citata potrebbe quindi far venir meno tali entrate, per le quali sarebbe opportuno acquisire dati.

Articolo 12

(Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate)

Il comma 1 sottopone i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate alle azioni civili di responsabilità, salvo il danno erariale.

Il comma 2 precisa che costituisce danno erariale esclusivamente il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano trascurato con dolo o colpa grave di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione.

La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che non appare chiaramente definito il riparto di giurisdizione per responsabilità degli amministratori delle società partecipate. Infatti, da un lato sembra si voglia delimitare l'ambito del danno erariale attraverso una sua individuazione di carattere esclusivo, dall'altro la definizione potrebbe lasciare margini di incertezza. In particolare, finora la giurisprudenza aveva distinto il danno direttamente arrecato al patrimonio del socio dal danno al patrimonio sociale, stabilendo solo nel primo caso la giurisdizione contabile. Era inoltre stata riconosciuta la giurisdizione contabile per le società *in house* in quanto considerate mancanti di alterità soggettiva posto che sono soggette al controllo e alle direttive penetranti dell'ente socio nonché per le società di fonte legale per la prevalenza di profili pubblicistici. Per le altre società non rientranti in tali categorie la giurisdizione contabile era limitata nei confronti del socio che avesse colpevolmente trascurato di esercitare l'azione di responsabilità.

A fronte di tale situazione, la formulazione del comma 2, in particolare l'inciso "ivi compreso" potrebbe lasciare aperta un'interpretazione che comprenda anche ulteriori fattispecie rispetto al mancato esercizio dei diritti di socio, quali le società *in house* e

quelle dotate di statuto speciale per legge. Tuttavia, potrebbe anche affermarsi un'interpretazione restrittiva che valorizzi la necessità di diretta attribuzione del danno agli enti partecipanti.

Pur trattandosi di entrate eventuali, si segnala che la giurisdizione contabile si è dimostrata nella prassi più incisiva nel perseguire i danni da società partecipate rispetto a quella ordinaria³.

Articolo 13

(Controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico)

L'articolo 13 consente a ciascuna amministrazione socia di presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale, anche in deroga ai limiti stabiliti dal codice civile (che prevede la soglia di un decimo del capitale sociale o di un ventesimo per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio).

La RT afferma che la norma di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14

(Crisi d'impresa di società a controllo pubblico)

L'articolo 14 stabilisce espressamente la sottoposizione delle società partecipate alla disciplina fallimentare e disciplina le ipotesi di crisi aziendale nelle società a controllo pubblico, dettando specifiche procedure per prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause: tra esse l'adozione di un piano di risanamento da parte dell'organo amministrativo della società, qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori della crisi stessa.

Il comma 5 vieta alle pubbliche amministrazioni di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie nei confronti di società che abbiano registrato perdite di esercizio o utilizzato riserve disponibili per tre esercizi consecutivi. Solo per salvaguardare la continuità della prestazione di servizi, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza, l'ordine pubblico e la sanità, le amministrazioni possono chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di adottare un decreto che li autorizzi agli interventi altrimenti vietati. Si tratta di disposizione che riproduce il vigente articolo 6, comma 19 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Ai sensi del comma 6, nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società che gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

La RT afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano effetti finanziari negativi, anzi prevengono eventuali situazioni onerose.

³ Nell'anno 2015 l'importo totale dei danni allegati negli atti di citazione emessi dalle procure della Corte dei Conti in materia di società partecipate è stato pari a circa 185,5 milioni di euro, mentre nel 2014 era stato pari a circa 164 milioni. Fonte: Relazione del procuratore generale della Corte dei Conti, Anno giudiziario 2016 e 2015.

Al riguardo, con riferimento al comma 6, andrebbe valutato se il divieto di mantenimento di partecipazioni in società che gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita, in mancanza di riferimenti all'andamento economico delle società, non possa privare le amministrazioni pubbliche anche di possibili entrate nel caso tali società registrino utili e distribuiscano dividendi ai soci.

Articolo 15

(Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica)

L'articolo istituisce, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, una struttura centrale con funzioni di monitoraggio e impulso sull'attuazione del testo unico, attraverso poteri di indirizzo e ispettivi nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica, di diffusione di migliori pratiche, nonché di tenuta di un elenco di dette società.

Si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze individui, nell'ambito della propria organizzazione e delle risorse disponibili a legislazione vigente, una struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto, nonché sull'attuazione del decreto legislativo n. 333 del 2003.

Tale organismo fornisce orientamenti in materia di applicazione del decreto e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adottando, nei confronti delle stesse, le direttive sulla separazione contabile e verificandone il rispetto.

Esso, inoltre, tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, e a tal fine può utilizzare una banca dati già attiva, istituita, presso il medesimo Ministero, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del decreto-legge n. 90 del 2014.

L'acquisizione da parte della Struttura dei bilanci, dei documenti di cui all'art. 6 (programmi di valutazione del rischio aziendale ed eventuali altri documenti), nonché dei dati espressamente richiesti alle amministrazioni pubbliche e alle società a partecipazione pubblica, va ad aggiungersi alla acquisizione di informazioni già disposta dal citato art. 17, comma 4.

I poteri ispettivi già previsti dalla normativa vigente a favore del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica in relazione agli obblighi previsti dal provvedimento in esame.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la struttura da istituire presso il MEF è individuata nell'ambito dell'organizzazione del MEF e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per la RT, ai fini della tenuta dell'elenco pubblico delle società a partecipazione pubblica potranno essere utilizzate le informazioni della banca dati già esistente presso il MEF, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014.

Al riguardo, atteso che la istituenda struttura competente per il controllo e monitoraggio sull'attuazione del presente decreto dovrà svolgere i propri compiti (fornire orientamenti, promuovere le migliori pratiche, adottare direttive e verificare il loro rispetto, tenere un elenco pubblico, ricevere segnalazioni periodiche e documenti contabili dalle società) nei confronti di un numero ragguardevole di società presenti in tutto il territorio nazionale, appare opportuno fornire le principali caratteristiche, anche dimensionali, che tale struttura dovrà assumere, nonché specificare l'onere

complessivo derivante dalla sua costituzione e dal suo funzionamento e le risorse cui si attingerà a tal fine. Inoltre, si osserva che l'utilizzo di risorse disponibili a legislazione vigente potrebbe determinare carenze di organico, di risorse finanziarie e strumentali presso le strutture e gli uffici chiamati a fornire le predette risorse, determinando possibili richieste di ulteriori dotazioni strumentali, finanziarie e umane con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Peraltro per quanto riguarda la banca dati già esistente, l'ultimo rapporto sulle partecipazioni del Ministero⁴ evidenzia come non tutti i soggetti forniscano dati, per cui alla luce delle nuove funzioni di controllo e monitoraggio, si porrà l'esigenza di potenziare la funzione di controllo sull'attuazione del presente decreto, demandato sempre alla struttura in esame, che dovrà essere dotata di adeguate risorse.

Si rileva inoltre un'estensione dei poteri ispettivi del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale, prima previsti per le sole società a totale partecipazione pubblica e ora estesi a tutte le società partecipate, a fronte dei quali andrebbe dimostrata la congruità delle risorse presenti a legislazione vigente.

Articolo 16

(Società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici)

L'articolo 16, dettando disposizioni relative alle società in controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici, coordina la disciplina nazionale in materia di *in house providing* con quella europea e, in particolare, con le disposizioni contenute nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.

Il comma 1 prevede che, nelle società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto, sulle quali l'amministrazione pubblica o le amministrazioni pubbliche esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prevista da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

Il comma 2 definisce i requisiti del controllo analogo esercitato da una singola amministrazione ovvero congiunto di più amministrazioni:

- nelle società a partecipazione pubblica unipersonale, se l'amministrazione pubblica socia esercita un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata;
- nelle società a partecipazione pubblica pluripersonale, se tutte le amministrazioni pubbliche partecipanti sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata.

Il comma 3 conferisce agli statuti delle società *in house* la facoltà di derogare ad alcune disposizioni del codice civile. In particolare:

- gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-*bis* (amministrazione della società nel sistema di governance tradizionale) e dell'articolo 2409-novies (amministrazione della società nel sistema di governance dualistico) del codice civile.

⁴ "sono risultate adempienti 5.956 Amministrazioni, il 56 per cento del totale", cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Patrimonio della PA. Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche al 31 dicembre 2013, pag. 2.

- gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile.
- in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-*bis*, primo comma, del codice civile.

I commi 4 e 5 dispongono che gli statuti delle società debbano prevedere che almeno l'80 per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 4 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto in esame.

Il comma 6 dispone che la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno a essere forniti dalla stessa società controllata

Il comma 7 stabilisce che nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 6, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti previsti dall'articolo 4 per la costituzione di società partecipate. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Il comma 8 prevede, infine, che le società a controllo pubblico, per l'acquisto di lavori, beni e servizi siano soggette alla disciplina in materia di contratti pubblici.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Possibili economie di spesa possono essere conseguite dalla disciplina sancita dal comma 4 che legittima lo svolgimento della produzione ulteriore rispetto a quella prevalente della società in questione, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva sul complesso dell'attività principale della società.

Al riguardo, circa l'affermazione della RT che la limitazione della produzione ulteriore rispetto a quella rivolta verso le pubbliche amministrazioni socie, prevista dal comma 4, sia suscettibile di generare possibili economie di spesa, va rilevato che potrebbe anche costituire rinuncia a profitti conseguibili pur in assenza dei requisiti richiesti di incremento di efficienza o di economia di scala.

Peraltro, si segnala che il Consiglio di Stato nel suo parere ha chiesto l'eliminazione della condizione citata in quanto non prevista dall'art.12 della direttiva 2014/24⁵.

⁵ Cfr. Consiglio di Stato, parere n. 00438/2016, pag.85. Identica richiesta è stata avanzata dalla Conferenza Unificata, cfr. parere del 14 aprile 2016, pag.18.

Articoli 17 e 18

(Società a partecipazione mista pubblico-privata; Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati)

L'articolo 17 reca specifiche disposizioni relative alle società a partecipazione mista pubblico-privata, costituite per la realizzazione e gestione di un'opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore privato, selezionato mediante l'espletamento di procedure aperte o, nei casi previsti dalla legge, di procedure competitive di negoziazione, in funzione dell'affidamento dell'opera o del servizio.

Si dispone che:

- la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30 per cento; la procedura di selezione pubblica del medesimo deve svolgersi nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 5, e avere quale oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista (cd. "gara a doppio oggetto");
- il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita, nonché i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario, da specificare nel bando di gara unitamente al criterio di aggiudicazione, il quale deve garantire una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva, in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante;
- la durata della partecipazione privata alla società non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione per l'affidamento e l'esecuzione dei quali essa è stata costituita. È demandata a disposizioni statutarie la determinazione dei seguenti contenuti: la previsione di meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio; la possibilità di scioglimento del rapporto societario in caso di trasformazione, fusione o di mutamento della titolarità del controllo sul soggetto privato partecipante alla società mista, o di cessione o affitto, da parte del soggetto privato stesso, dell'azienda o del ramo d'azienda impegnato nell'esecuzione dell'appalto o della concessione;
- gli statuti delle S.p.A. possono contenere clausole in deroga alle disposizioni del codice civile in materia di amministrazione della società per le società con sistema di governance tradizionale (articolo 2380-*bis*), nonché in materia di consiglio di gestione per le società che abbiano optato per il sistema di governance dualistico (articolo 2409-*novies*) al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa; gli statuti delle S.r.l. possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci. È demandata all'autonomia statutaria la previsione dell'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato. I patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-*bis*, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.
- nel rispetto delle disposizioni dell'articolo in esame, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società possa emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.

L'articolo 18 prevede la possibilità di quotazione in mercati regolamentati delle società a controllo pubblico.

Per gli obblighi motivazionali e la forma dell'atto deliberativo si rinvia, rispettivamente, all'art. 5, comma 1, e all'art. 7, comma 1. L'atto deliberativo deve essere corredato, quale contenuto obbligatorio, di uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

Anche nel caso della richiesta di ammissione alla quotazione, la relativa deliberazione deve essere adottata secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1.

È comunque consentita la quotazione in mercati regolamentati di singole società a partecipazione pubblica, che sono soggette a regimi speciali in base a norme di legge.

La RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato all'articolo 4 circa la definizione di "opera" così come prevista alla lettera c) del comma 2 del citato articolo 4.

Articolo 19 ***(Gestione del personale)***

L'articolo 19 reca disposizioni in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico, le quali stabiliscono che i rapporti di lavoro, salvo specifiche disposizioni recate nel provvedimento, sono disciplinati dalle medesime disposizioni che si applicano al settore privato, mentre al reclutamento si applicano i principi previsti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

In particolare, ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applicano - per quanto non espressamente disciplinato dallo schema di decreto legislativo in esame - le disposizioni del codice civile (libro V, titolo II, capo I), e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti (che devono essere pubblicati sul sito istituzionale della società stessa), criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che detta i criteri a cui le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si devono conformare. I contratti stipulati in assenza dei predetti provvedimenti o delle richiamate procedure, ai fini retributivi, sono nulli, salvo quanto previsto dall'art. 2126 del codice civile (Prestazione di fatto con violazione di legge). Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

Si prevede che le amministrazioni pubbliche titolari delle partecipazioni determinino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese le spese per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Dette determinazioni dovranno tener conto delle disposizioni vigenti che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.

I richiamati obiettivi di contenimento dei costi dovranno essere attuati dalle società a controllo pubblico con idonei provvedimenti, che - con riferimento al contenimento dei costi del personale - dovranno essere recepiti nella contrattazione di secondo livello.

Sia i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni sia i contratti sono sottoposti alla pubblicazione sul sito istituzionale della società oltre che dell'amministrazione. Qualora non si ottemperi agli anzidetti obblighi di pubblicità e trasparenza, si prevede: i) il divieto dell'erogazione in

favore delle società “di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata”; ii) che sia applicabile “una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione”; iii) che tale inadempimento costituisca “elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione”, ed è comunque valutato “ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”, salvo che il dirigente non provi che tale inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile.

Si introduce uno specifico meccanismo di gestione dei processi di mobilità (con applicazione della procedura di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001), disponendo che, prima di effettuare nuove assunzioni, le amministrazioni pubbliche, che abbiano proceduto a reinternalizzare funzioni o servizi esternalizzati a società partecipate, sono tenute - nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili - al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze delle società interessate dal processo di reinternalizzazione.

In conseguenza di quest'ultima disposizione, le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2014 (commi da 565 a 568 della legge n. 147/2013) in materia di gestione delle eccedenze di personale delle società partecipate continuano ad applicarsi esclusivamente alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, relativamente alla previsione dell'utilizzo delle procedure di mobilità da parte delle pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, nei confronti delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, pur se la norma dispone il rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e il limite delle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata, appare opportuno fornire ulteriori elementi di delucidazioni circa i profili finanziari della previsione. In particolare, andrebbe chiarito se in caso di reinternalizzazione di funzioni si crei nei confronti del citato personale un diritto soggettivo al riassorbimento e se risulti sufficiente ad escludere tale situazione giuridica soggettiva la subordinazione al rispetto dei vincoli di organico e di facoltà assunzionale. Inoltre, andrebbero specificate le modalità di inquadramento funzionale e retributivo delle medesime unità nelle pubbliche amministrazioni interessate e se tali modalità tengano conto della posizione giuridica ed economica detenuta presso la società.

Un chiarimento poi sarebbe opportuno sugli oneri di pubblicazione previsti dal comma 7, in particolare se si tratti degli atti generali di contrattazione di secondo livello o dei singoli contratti. In quest'ultimo caso infatti gli oneri non sarebbero marginali.

Articolo 20 ***(Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche)***

L'articolo 20 prevede che - ai fini della razionalizzazione del sistema societario, ricorrendo anche alla fusione ovvero alla soppressione mediante messa in liquidazione o cessione delle società stesse - le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto.

I piani di riassetto, corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere predisposti qualora, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche abbiano rilevato: partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4; società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale (si pensi in particolare alle società strumentali) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; necessità di contenimento dei costi di funzionamento ovvero necessità di aggregazione.

Tanto i provvedimenti di analisi dell'assetto societario quanto gli eventuali conseguenti piani di riassetto devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia incaricata del controllo e monitoraggio sull'attuazione del decreto in esame e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.

Nel caso in cui l'amministrazione abbia adottato il piano di riassetto, ai medesimi soggetti deve essere trasmessa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui viene adottato il piano di riassetto, la relazione sull'attuazione del piano, nella quale vengono evidenziati i risultati conseguiti.

Nell'ambito dei richiamati piani, possono essere contemplate la dismissione di società o l'assegnazione, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie acquistate anche attraverso specifiche disposizioni normative. In tali casi, lo scioglimento delle società e l'alienazione delle partecipazioni sono disciplinati dal codice civile, anche in deroga alle disposizioni normative originarie con cui erano stati disposti la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

È prevista l'irrogazione di sanzioni da 5.000 a 500.000 euro da parte della Corte dei Conti nel caso in cui non vi sia stata l'adozione dei predetti provvedimenti.

Resta ferma l'applicazione delle seguenti disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipate pubbliche:

- il comma 568-*bis* inserito dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede una serie di incentivi (esenzione da imposizione fiscale, etc.) alla possibilità di scioglimento o di alienazione (con procedura a evidenza pubblica in corso o deliberata entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) di società partecipate, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni locali;
- l'art. 29, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale dispone l'approvazione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, di uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali;
- l'art. 1, commi 611-616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), che, nel contesto di un processo teso alla razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, hanno previsto l'obbligo di presentazione da parte delle regioni, degli enti locali, delle camere di commercio, delle università e delle autorità portuali, di piani di razionalizzazione, con l'obiettivo di conseguire la riduzione delle società, direttamente o indirettamente partecipate, esplicitando modalità e tempi di attuazione, entro il 31 marzo 2015.

Si dispone che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il conservatore del registro delle imprese cancelli d'ufficio - con apposito procedimento -, dal registro delle imprese, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o liquidatori, che possono entro, 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito alla cancellazione.

Unioncamere presenta alla struttura ministeriale di cui all'articolo 15 una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

La RT afferma che le disposizioni, mirando al riassetto delle società partecipate secondo criteri di efficienza economica e contenimento dei costi di funzionamento, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

Al riguardo, pur condividendo quanto affermato dalla RT circa eventuali margini di risparmi di spesa, occorre rilevare che tale razionalizzazione comporta comunque il coinvolgimento di diverse strutture ed istituzioni, con presumibili aggravii di funzioni ed oneri a carico degli stessi. Sul punto, peraltro, non appare chiaro la tipologia di attività che sono chiamate a svolgere la struttura competente per il controllo e il monitoraggio presso il MEF e le sezioni di controllo della Corte dei conti e se da queste attività derivino oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Andrebbe inoltre fornito un chiarimento sulle risorse con cui le Camere di commercio⁶ faranno fronte ai nuovi oneri per i conservatori del registro delle imprese, i quali dovranno verificare per tutte le società se hanno depositato il bilancio o compiuto atti di gestione e procedere alla cancellazione d'ufficio in mancanza di tali atti negli ultimi tre anni. In particolare, non appare definito il concetto di "atti di gestione" e in base a quali elementi possa il conservatore del registro che ha ricevuto il deposito del bilancio valutare la mancanza di atti di gestione.

Poiché inoltre è prevista la possibilità di opposizione da parte degli amministratori delle società, che tuttavia deve essere accompagnata entro 60 giorni da delibera motivata dalla amministrazione pubblica socia nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5, e in caso di regolare presentazione della domanda è previsto che non si proceda alla cancellazione, sembra determinarsi un ulteriore onere a carico dei conservatori che dovranno valutare la regolarità di tali domande di prosecuzione dell'attività.

⁶ Si ricorda che le Camere di commercio sono incluse nel perimetro delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato ai sensi della legge di contabilità.

Articolo 21

(Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali)

L'articolo 21 detta norme finanziarie sulle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali.

I commi 1 e 2 riproducono il contenuto dell'articolo 1, commi 551 e 552 della legge di stabilità 2014 (l.147/2013).

In particolare, il comma 1 dispone che, qualora dette società presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti sono tenute ad accantonare, nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Detto importo è reso disponibile:

- in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione;
- in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Il comma 2 reca disposizioni per la prima applicazione, negli anni 2015, 2016 e 2017, degli accantonamenti di cui al comma 1.

Il comma 3 introduce misure di riduzione dei compensi degli amministratori delle società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo. La riduzione del compenso è quantificata nella misura del 30 per cento del compenso percepito.

Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.

Le previsioni di cui al comma 3 non trovano applicazione agli amministratori di società il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri e che anzi è volta a prevenire situazioni potenzialmente onerose.

Al riguardo, andrebbe chiarita la previsione contenuta al comma 2 che fa decorrere gli accantonamenti al fondo vincolato a decorrere dall'anno 2015.

Infatti, il comma 2, nel riprodurre i contenuti recati dall'art. 1, commi 551 e 552, della legge n. 147 del 2013, con riferimento alle società di capitali partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali, introduce disposizioni che impongono degli obblighi riferiti ad un periodo finanziario (l'anno 2015), precedente rispetto al termine di entrata in vigore del presente provvedimento.

Andrebbe quindi valutata l'opportunità di riconsiderare la decorrenza degli effetti previsti dalla disposizione e precisamente riformulare il comma 2 espungendo il riferimento al 2015 e, contestualmente, il successivo articolo 28, comma 2, lettera a) (che riformula i commi della legge 147/2013), nel senso di precisare che l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 147 del 2013, commi 551 e seguenti, riguarda oltre che le aziende speciali e le istituzioni anche, limitatamente all'anno 2015, le società di capitali partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali.

Articolo 22 ***(Trasparenza)***

L'articolo 22, nel disporre che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, richiama quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 23 ***(Norma di rinvio)***

L'articolo 23 reca disposizione di rinvio alla disciplina dell'arbitrato prevista dal codice dei contratti pubblici (art. 241, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ora abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 2016), nel caso di controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a controllo pubblico ovvero una società controllata o collegata a una società a controllo pubblico, o che, comunque, abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

Il deferimento della controversia al collegio arbitrale, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 241, è autorizzato dall'organo amministrativo della società.

La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 24 ***(Clausola di salvaguardia)***

L'articolo 24 prevede espressamente l'applicazione delle disposizioni del testo unico in esame alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 25 ***(Revisione straordinaria delle partecipazioni)***

L'articolo prevede una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame:

- non siano riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3;
- non soddisfino i requisiti motivazionali e di compatibilità con la normativa europea di cui all'art. 5, rispettivamente, commi 1 e 2;
- ricadano nelle ipotesi per le quali l'articolo 20, comma 2, prevede la predisposizione di piani di riassetto finalizzati alla dismissione.

A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ciascuna amministrazione pubblica effettua - con provvedimento motivato da trasmettere alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, nonché alla struttura ministeriale di cui all'art. 15 - la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate.

Per le amministrazioni tenute a redigere il piano operativo di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di ricognizione di cui al comma 1 costituisce aggiornamento dello stesso piano operativo.

Le operazioni di alienazione individuate dal piano di ricognizione devono essere effettuate entro un anno dalla ricognizione stessa e con le modalità di alienazione previste dall'art. 10.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società, e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, con l'osservanza, sia per le S.p.A. che per le S.r.l., dei criteri e del procedimento di cui, rispettivamente, agli articoli 2437-ter, secondo comma, e 2437-quater del codice civile.

I predetti obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

Per l'attuazione dei piani di ricognizione si applicano le disposizioni previste, per i piani operativi, dai commi 613 e 614 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014.

All'esclusivo fine di favorire i processi di cui all'articolo in esame - in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico coinvolta nel procedimento di alienazione, al personale già impiegato nell'appalto o nella concessione cessati si applica la disciplina in materia di trasferimento d'azienda, in deroga all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società quotate.

La RT afferma che la disposizione mirando al riassetto delle società partecipate secondo criteri di legittimità, efficienza e contenimento dei costi di funzionamento, è suscettibile di determinare risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo.

Al riguardo, oltre a rinviare alle osservazioni formulate al precedente articolo 20, sarebbero utili ulteriori elementi di specificazione circa la tempistica prevista per le dismissioni delle partecipazioni. Si osserva che la previsione del termine annuale per l'alienazione delle partecipazioni, se da un lato garantisce l'effettività del processo, d'altro canto potrebbe determinare indirettamente un deprezzamento del valore delle partecipazioni che si alienano per la vendita simultanea di numerose partecipazioni o difficoltà nel raggiungimento dell'obiettivo dell'alienazione.

Articolo 26 ***(Disposizioni transitorie in materia di personale)***

L'articolo 26 reca la disciplina transitoria in materia di personale delle società a controllo pubblico, prevedendo che esse effettuino (entro sei mesi dall'entrata in vigore dello schema di decreto) una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, e che l'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, sia trasmesso alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, che forma e gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti.

Si prevede poi che, fino al 31 dicembre 2018, le società a controllo pubblico non possano procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo al predetto elenco, ad eccezione di specifici casi di infungibilità espressamente autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica o, per le società controllate dallo Stato, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli eventuali rapporti di lavoro stipulati in violazione delle richiamate disposizioni sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 27 ***(Altre disposizioni transitorie)***

L'articolo 27 fissa il termine del 31 dicembre 2016 per l'adeguamento degli statuti societari alle disposizioni del decreto.

In sede di prima applicazione e nelle more delle deliberazioni da adottare in ordine alle esclusioni dalla disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, gli obblighi di dismissione conseguenti all'applicazione dell'art. 4 non valgono per le società individuate dall'Allegato A⁷, nonché per le società che gestiscono fondi europei per conto dello Stato.

Rimangono ammesse, inoltre, le partecipazioni in società quotate detenute dalle pubbliche amministrazioni al 31 dicembre 2015.

Si prevede una disciplina transitoria di esclusione, volta ad agevolare la quotazione di società che abbiano già avviato il relativo percorso: il decreto non si applica alle società che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati e trasmesso il provvedimento alla Corte dei conti, per un termine di diciotto mesi. Il decreto legislativo non si applica fino alla conclusione del procedimento di quotazione anche oltre detto termine, a condizione che sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione.

Inoltre, si ribadisce la disposizione di cui all'art. 11, comma 6, in base alla quale viene fissata, quale data entro cui adottare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di classificazione in cinque fasce delle società in controllo pubblico, il 30 aprile 2016.

Le società in controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8 (incompatibilità tra la posizione di dipendente pubblico e la carica di amministratore di società, nonché l'onnicomprensività del trattamento per gli amministratori che siano dipendenti della società controllante), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

⁷ Coni servizi, EXPO, Arexpo, Invimit, IPZS, Sogin, Gruppo ANAS, Gruppo GSE, Gruppo Invitalia, Gruppo EUR.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che le deroghe agli obblighi di dismissione conseguenti all'applicazione dell'articolo 4 appaiono suscettibili di determinare un affievolimento dei possibili risparmi di spesa connessi al contenimento dell'utilizzo dello strumento societario da parte delle amministrazioni pubbliche.

Articoli 28 e 29
(Coordinamento con la legislazione vigente; Abrogazioni)

L'articolo 28 nel recare disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente apporta alcune modifiche normative al fine di adeguarle alla nuova disciplina.

L'articolo 29 reca l'abrogazione delle disposizioni vigenti in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, confluite nel decreto legislativo o comunque ritenute non più necessarie rispetto al disegno complessivo della riforma.

La RT afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Apr 2016 [Nota di lettura n. 127](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (**Atto del Governo n. 283**)
- " [Nota di lettura n. 128](#)
A.S. 2299: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca"
- " [Nota di lettura n. 129](#)
A.S. 2287: "Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali"
- " [Elementi di documentazione n. 48/2](#)
La riforma della legge di contabilità. Testo integrato con gli **schemi di decreto legislativo n. 264 e n. 265**, come modificati dalle proposte di parere del Relatore
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 12](#)
Documento di economia e finanza 2016 (**Doc. LVII, n. 4**)
- " [Nota di lettura n. 130](#)
A.S. 2224: "Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario"
- " [Elementi di documentazione n. 51](#)
A.S. 1473: "Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico"
- Mag 2016 [Elementi di documentazione n. 52](#)
Revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (**Atto del Governo n. 295**)
- " [Elementi di documentazione n. 53](#)
A.S. 2344: "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali"
- " [Nota di lettura n. 131](#)
A.S. 2362: "Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione"
- " [Nota breve n. 18](#)
Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2016 dell'Italia
- " [Nota di lettura n. 132](#)
A.S. 2271: "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 133](#)
A.S. 2345: " Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>